
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sospensione del difensore in corso di causa e mancata interruzione del processo: conseguenze

Non può applicarsi il principio secondo cui la sospensione dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, nel caso in cui non emerga alcun pregiudizio arrecato al diritto di difesa, come quando il periodo di sospensione si sia verificato nel periodo di tempo tra l'udienza in cui si è stabilito il rinvio per la precisazione delle conclusioni e quest'ultima udienza e, quindi, non ha riguardato le suddette udienze.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 10.7.2015, n. 14520

...omissis...

Con l'unico motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 301 c.p.c., comma 1 e nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Bari - Sezione distaccata di Rutigliano - in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4.

Si sostiene che tra l'udienza del 16/03/2010, con la quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e l'udienza del 10/04/2012, di precisazione delle conclusioni, si era verificato un evento interruttivo del processo, a causa della sospensione dall'esercizio della professione forense - con provvedimento (notificato in data 27/9/2011) emesso dall'Ordine degli Avvocati di Bari - xxxxxxxxxx, procuratore nel processo di appello dell'attuale ricorrente xxxxx..

Il motivo è inammissibile.

Un primo luogo per la violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, atteso che il ricorrente fonda il ricorso su di un documento, che attesterebbe l'avvenuta sospensione dalla professione xxxx della parte in appello, al fine di far valere l'automatica interruzione del processo di merito e la conseguente nullità degli atti successivi, compresa la sentenza di appello impugnata, ma rinvia genericamente alla "documentazione in atti". Mentre, tale documento non è riprodotto in ricorso, nè è allegato allo stesso, non essendo neanche richiamato in calce al ricorso tra gli atti allegati. Comunque, non è stato rinvenuto in atti. Con la conseguenza, che la Corte non è posta in grado di decidere.

In secondo luogo, il motivo di ricorso è inammissibile per la mancata deduzione dello specifico e concreto pregiudizio concreto al diritto di difesa.

Il ricorrente vorrebbe far valere il principio secondo cui la morte, la radiazione o la sospensione dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi (Cass. n. 9374/2006; n. 6300/2003; n. 8720/1998; 3279/1997).

Ma, anche a partire dai soli elementi fattuali esposti in ricorso, costituiti dalla sospensione della professione a partire dalla data del 27 settembre 2011, di notifica del provvedimento definitivo, e sino al 23 novembre 2011, data che sarebbe indicata nel provvedimento definitivo di sospensione, non emerge alcun pregiudizio arrecato al diritto di difesa, atteso che il periodo di sospensione si è verificato nel periodo di tempo tra l'udienza in cui si è stabilito il rinvio per la precisazione delle conclusioni e quest'ultima udienza e, quindi, non ha riguardato le suddette udienze.

In riferimento alla specie in esame si deve, pertanto, riaffermare il principio più volte applicato dalla giurisprudenza di legittimità nel giudicare la prospettata violazione di norme processuali, secondo il quale "l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo. Ne consegue che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l'addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata" (Cass. n. 18635 del 2011; n. 9722 del 2013; n. 15676 del 2014; n. 30652 del 2011).

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non ricorrono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

p.q.m.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di "contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3, il 10 giugno 2015.